IMPRESA SOCIALE

**DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112**

 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00124) (GU Serie Generale n.167 del 19-07-2017)

 Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2017

COME MODIFICATO DAL:

**DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (18G00120) (GU Serie Generale n.185 del 10-08-2018)

Entrata in vigore delle modifiche introdotte dal provvedimento: 11/08/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

 Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

 Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

 Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

 Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

 Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

 Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 Emana il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Nozione e qualifica di impresa sociale

 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

 2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le

societa' costituite da un unico socio persona fisica, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli

enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente,

l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o

associati.

 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del

presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle

attivita' di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attivita'

adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura

privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni

caso nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti,

recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali

attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono

essere tenute separatamente le scritture contabili di cui

all'articolo 9.

 4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8

novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di

imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le

disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della

normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo

restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della citata

legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17,

comma 1.

 5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le

disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo

settore ~~di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6~~

~~giugno 2016, n. 106,~~**di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni

di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.

 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto

compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

 7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti

di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

 Art. 2

 Attivita' d'impresa di interesse generale

 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o

piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento

di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Ai fini

del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte

in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano

l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto:

 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1

e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

 b) interventi e prestazioni sanitarie;

 c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

 d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'

le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

 e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

 f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e successive modificazioni;

 g) formazione universitaria e post-universitaria;

 h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

 i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al

presente articolo;

 j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi

dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e

successive modificazioni;

 k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

 l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta'

educativa;

 m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del

Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al

settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo

settore;

 n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto

2014, n. 125, e successive modificazioni;

 o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e

informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in

licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di

filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto

commerciale con un produttore operante in un'area economica

svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla

base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso

del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del

produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto

delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai

lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di

rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il

contrasto del lavoro infantile;

 p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

 q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche'

ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

 r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

 s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

 t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18

agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

 u) organizzazione e gestione di attivita' sportive

dilettantistiche;

 v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalita' organizzata.

 2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di

utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106

del 2016, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli

1 e 2 del codice del Terzo settore di cui ~~all'articolo 1, comma 2,~~

~~lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,~~ **di cui al decreto legislativo 3**

**luglio 2017, n. 117**, l'elenco delle

attivita' d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 puo'

essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si

esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto,

decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.

 3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale

l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano superiori al

settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale,

secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali.

 4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse

generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attivita' d'impresa

nella quale, per il perseguimento di finalita' civiche,

solidaristiche e di utilita' sociale, sono occupati:

 a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero

99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014, e successive modificazioni;

 b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo

112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione

internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.

251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora

iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione

di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in

autonomia.

 5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue

dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non

inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di

questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non

possono contare per piu' di un terzo **e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione**. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

 6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di

cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle

attivita' di cui al presente articolo.

 Art. 3

 Assenza di scopo di lucro

 1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa

sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo

svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.

 2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali

costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile e' ammesso

il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed

eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3,

lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si

considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

 a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati

all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

 b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a

quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi

di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire

specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di

interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o

h);

 c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle

azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari

finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al

limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma

3, lettera a);

 d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

 e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni

piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o

partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e

di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per

l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti

entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,

nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente

controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro

qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano

l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2;

 f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al

tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 **«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera**

**distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la**

**ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse**

**generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art.**

**2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti**

**stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite**

**in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo statuto o**

**l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai**

**soci proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi**

**mutualistici e che si registri un avanzo della gestione**

**mutualistica.».**

 3. L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore al

cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,

dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

 a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,

ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai

soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale

annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,

calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il

periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli

utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla

distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o

l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura

comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

 b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore

diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati,

soci dell'impresa sociale o societa' da questa controllate,

finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilita'

sociale.

 Art. 4

 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

 1. All'attivita' di direzione e coordinamento di un'impresa sociale

si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del

titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si

considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e

coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per

qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nominare la maggioranza

dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

 2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo

di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di

imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i

documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata,

predisposto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9.

 3. Le societa' costituite da un unico socio persona fisica, gli

enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita' di

direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche

analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai

sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3

sono annullabili e possono essere impugnate in conformita' delle

norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La

legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

 Art. 5

 (Costituzione)

 1. L'impresa sociale e' costituita con atto pubblico. Oltre a

quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione,

secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti

costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in

conformita' alle norme del presente decreto e in particolare

indicare:

 a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di

cui all'articolo 2, commi 4 e 5;

 b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

 2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti

relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a

cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro

delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale,

per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma

2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di

cui all'articolo 15, accede anche in via telematica agli atti

depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

 4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito

del solo regolamento e delle sue modificazioni.

 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti

gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al

presente articolo.

 Art. 6

 Denominazione

 1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate,

devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale

indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza

dell'impresa sociale.

 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di

cui all'articolo 1, comma 3.

 3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o

locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da

soggetti diversi dalle imprese sociali.

 Art. 7

 Cariche sociali

 1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti

esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi

sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti

dell'organo di amministrazione e' riservata all'assemblea degli

associati o dei soci dell'impresa sociale.

 2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale

rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile

2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di

onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che

assumono cariche sociali.

 Art. 8

 Ammissione ed esclusione

 1. Le modalita' di ammissione ed esclusione di soci o associati,

nonche' il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o

dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non

discriminazione, tenendo conto delle peculiarita' della compagine

sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente

con la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.

 2. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale

e' costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la

facolta' per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei

soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai

provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o

associati.

 Art. 9

 Scritture contabili

 1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli

inventari in conformita' alle disposizioni del codice civile

applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle

imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai

sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice

civile, in quanto compatibili.

 2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro

delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio

sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale

del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della

legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi,

della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni

dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto

sociale delle attivita' svolte.

 3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di

cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attivita'

indicate nel regolamento.

 Art. 10

 Organi di controllo interno

 1. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma

giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, l'atto costitutivo

dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o piu' sindaci

aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del

codice civile.

 2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

 3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli

articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia

stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9,

comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci.

 4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli

amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese

sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

 5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma

giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel caso in cui

l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti

indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la

revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da

una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o

da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

 Art. 11

 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

 1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali

devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei

lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente

interessati alle loro attivita'.

 2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di

consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori,

utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' siano

posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni

dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che

incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei

beni o dei servizi.

 3. Le modalita' di coinvolgimento devono essere individuate

dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attivita' esercitata, delle

categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa

sociale, in conformita' a linee guida adottate con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio

nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalita' di

coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui

all'articolo 9, comma 2.

 4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso

disciplinare:

 a) i casi e le modalita' della partecipazione dei lavoratori e

degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli

associati o dei soci;

 b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel

primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della

meta', la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli

utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che

dell'organo di controllo.

 5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali

costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita'

prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

 Art. 12

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione

 del patrimonio

1. **Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le**

**societa' cooperative,** la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese

sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di

scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il

perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte dei soggetti

risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un

ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di

interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata

di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede

l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio

dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attivita'

e delle finalita' da parte del cessionario. Per gli enti di cui

all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si

applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.

 2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in

conformita' alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio

nazionale del Terzo settore.

 3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con

atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma

1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di

conformita' al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei

beneficiari della devoluzione del patrimonio.

 4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 e' subordinata

all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla

ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e'

ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

 5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita

volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo,

dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro

V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci,

eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non

distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e'

devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di societa'

cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti

da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1,

secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al

presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

 Art. 13

 Lavoro nell'impresa sociale

 1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra

lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere superiore

al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione

annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale

parametro nel proprio bilancio sociale.

 2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo

1, comma 3, nelle imprese sociali e' ammessa la prestazione di

attivita' di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati

nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un

apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attivita'

di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per

la responsabilita' civile verso terzi.

 **2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere**

**utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai**

**parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle**

**disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei**

**costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi**

**all'applicazione del comma 2.**

 Art. 14

 Procedure concorsuali

 1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla

liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, e successive modificazioni.

 2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta

amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi

la forma di societa' cooperativa, nonche' la contestuale o successiva

nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al

comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono individuati criteri e modalita' di remunerazione dei commissari

liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base

dell'economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte.

 4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione

del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati

di sorveglianza e' stabilita sulla base del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la

determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari

liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure

di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo

2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorita' ai

sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.».

 5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale e'

devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.

 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

 Art. 15

 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove

attivita' di raccordo con altre amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al

fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attivita' di

monitoraggio e ricerca.

 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda

all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive,

al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente

decreto da parte delle imprese sociali.

 3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva nei confronti

delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali puo' avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui

aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle

imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle

associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto

2002, n. 220.

 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

sono definiti le forme, i contenuti e le modalita' dell'attivita'

ispettiva sulle imprese sociali, nonche' il contributo per

l'attivita' ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3,

sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il

riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme

di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attivita'

ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di

verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali.

 5. L'attivita' ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma

di societa' cooperativa e' svolta nel rispetto delle attribuzioni,

delle modalita' e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto

2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono

individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di

assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia

dell'attivita' ispettiva.

 6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al

presente decreto, il soggetto esercente l'attivita' ispettiva ai

sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione

dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi

entro un congruo termine.

 7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita' ispettiva o

di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero

vigilante puo' nominare un commissario ad acta, anche nella persona

del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli

organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento

richiesto.

 8. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate il Ministro

vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale

provvedimento dispone altresi' che il patrimonio residuo dell'impresa

sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui

al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai

soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati

e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera

a), e' devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16

dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in

mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto

specificamente previsto in tema di societa' cooperative. Il

provvedimento e' trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa

sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.

 9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 e' ammesso ricorso

dinanzi al giudice amministrativo.

 Art. 16

 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

 1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al

tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite

maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e

dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla

Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati

alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso

azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di

progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di

attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la

promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti

associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di

imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono

deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale

erogante.

 Art. 17

 Norme di coordinamento e transitorie

 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre

1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi»,

sono inserite le seguenti: «, incluse le attivita' di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del

decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di

impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della

legge 6 giugno 2016, n. 106».

 2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di impresa

sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),

possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi

dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le societa'

cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo

nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere

le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

 3. Le imprese sociali gia' costituite al momento dell'entrata in

vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del

presente decreto entro ~~dodici~~ **diciotto** mesi dalla data della sua entrata in

vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri

statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le

deliberazioni dell'assemblea ordinaria **al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o**

**di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove**

**disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.**

 4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del

Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento

dell'istituzione di tale Consiglio.

 Art. 18

 Misure fiscali e di sostegno economico

 ~~1. Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non~~

~~costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette~~

~~qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in~~

~~sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio~~

~~dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino~~

~~effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta~~

~~successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento~~

~~dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi~~

~~dell'articolo 3, comma 1, nonche' al versamento del contributo per~~

~~l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15. La destinazione degli~~

~~utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture~~

~~contabili previste dall'articolo 9. Salvo quanto previsto dal comma~~

~~2, concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili e~~

~~gli avanzi di gestione destinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3,~~

~~lettera a) e lettera b).~~

 ~~2. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai~~

~~fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione~~

~~destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ad aumento~~

~~gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei~~

~~limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei~~

~~prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate~~

~~dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo~~

~~corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli~~

~~avanzi di gestione sono stati prodotti.~~

 **«1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle**

**imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per**

**l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15, nonche' le somme**

**destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.**

**L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e**

**non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo**

**a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state**

**ricostituite.**

 **2. Non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle**

**imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni**

**effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte**

**sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22**

**dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente**

**e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da**

**destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.**

 3. ~~Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae~~

~~un importo pari al trenta per cento della somma investita dal~~

~~contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse~~

~~societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa~~

~~sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente~~

~~decreto e siano costituite da non piu' di trentasei mesi dalla~~

~~medesima data.~~ **Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un**

**importo pari al trenta per cento della somma investita,**

**successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,**

**dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse**

**societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa**

**sociale da non piu' di cinque anni.** L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel

periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta

successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile

non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro

1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno ~~tre~~  **cinque** anni. L'eventuale

cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale

termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il

contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli

interessi legali.

 4~~. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi~~

~~dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della~~

~~somma investita nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse~~

~~societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa~~

~~sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente~~

~~decreto e siano costituite da non piu' di trentasei mesi dalla~~

~~medesima data.~~ **Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi**

**dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della**

**somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del**

**presente decreto, nel capitale sociale di una o piu' societa',**

**incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di**

**impresa sociale da non piu' di cinque anni.** L'investimento massimo deducibile non puo' eccedere,

in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve

essere mantenuto per almeno ~~tre~~ **cinque** anni. L'eventuale cessione, anche

parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,

comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione

dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della

deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli

atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in

essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, in favore di fondazioni ~~che abbiano acquisito la qualifica~~

~~di impresa sociale~~~~successivamente alla medesima data e siano~~

~~costituite da non piu' di trentasei mesi dalla stessa~~ **che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni.**

 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 3, 4 e 5.

 7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per

le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.

724, all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da 181 a

189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ~~e all'articolo 7-bis del~~

~~decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,~~

~~dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225~~. **E all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,**

**convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;**

 8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1:

 1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di

capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la

raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima

delle parole «e degli organismi di investimento collettivo del

risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»;

 2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il seguente:

 «5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali

ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2,

lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di

societa' di capitali o di societa' cooperativa»;

 b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte

II, e' sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la

raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»;

 c) all'articolo 50-quinquies:

 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Gestione di

portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»;

 2) al comma 1, prima delle parole «per gli organismi di

investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «,

per le imprese sociali,»;

 3) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di

investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «,

per le imprese sociali,»;

 d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole «dagli

organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le

seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»;

 e) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: «o della PMI

innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI innovativa

o dell'impresa sociale»;

 f) all'articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole «e di PMI

innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di

imprese sociali»;

 g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole «e da PMI

innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da

imprese sociali».

**8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente**

**articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono**

**all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di**

**competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti**

**provvedimenti. A seguito della propria attivita' di controllo,**

**l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni**

**vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito**

**all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui**

**all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di**

**autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

 **8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente**

**articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica**

**l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione**

**commissariale.**

 9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e

dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 Art. 19

 Abrogazioni

 1. Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e' abrogato e tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si intendono riferiti al presente decreto legislativo.

 Art. 20

 Copertura finanziaria

 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1,

e dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82 milioni di euro

per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2019 si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al precedente

comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente

decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 21

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 Padoan, Ministro dell'economia delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

**NORME FINALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 LUGLIO 2018, N. 95**

 **Art. 8**

 **Disposizioni di coordinamento**

 **1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le**

**seguenti modificazioni:**

 **a) all'epigrafe le parole: «a norma dell'articolo 2» sono**

**sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»;**

 **b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: «di cui**

**all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.**

**106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3**

**luglio 2017, n. 117».**

 **2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.**

**381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della**

**disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,**

**comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono**

**sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.**

**112».**

 **3. All'articolo 1, comma 5-duodecies, del testo unico delle**

**disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al**

**decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto**

**legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6**

**giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto**

**legislativo 3 luglio 2017, n. 112».**

 **Art. 9**

 **Clausola di invarianza finanziaria**

 **1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non**

**devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza**

**pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione**

**delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie**

**disponibili a legislazione vigente.**

 **Art. 10**

 **Entrata in vigore**

 **1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a**

**quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della**

**Repubblica italiana.**

 **Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito**

**nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica**

**italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo**

**osservare.**